

Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - lista dei testimoni - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26058 del 20/11/2013

Art. 244 cod. proc. civ. - Indicazione specifica degli elementi identificativi del teste - Necessità - Limiti - Fondamento.

La regola di cui all'art. 244 cod. proc. civ., la quale stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare (e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata), va coordinata con il principio della nullità a rilevanza variabile enucleabile dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale la nullità può essere pronunciata solo quando l'atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo, cosicché, pur dovendo il teste essere indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile, un'imperfetta o incompleta designazione dei relativi elementi identificativi (nella specie, del nome del testimone) è idonea ad arrecare un "vulnus" alla difesa e al contraddittorio solo se provochi in concreto la citazione e l'assunzione di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l'aspettativa della controparte.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26058 del 20/11/2013